

Pubblicato il 01/02/2021

N. 01256/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13047/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13047 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ivan Mangiameli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sapienza, Giuseppe Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Vaccaro in Roma, via Tacito 90;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Selezione e Reclutamento, Ministero della Difesa non costituiti in giudizio;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota provvedimento datata 22/07/2019 adottata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici, con la quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.2.2020:

della graduatoria di merito a 3.700 posti di allievi Carabinieri nella parte in cui non è stato inserito il sig. Ivan Mangiameli.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 la dott.ssa Rosa Perna;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni

15 (quindici);

L'Amministrazione potrà nelle more immettere in ruolo il ricorrente;

Ritenuto di rifissare, per la trattazione del ricorso nel merito, la pubblica udienza del 13 ottobre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia, per la trattazione del ricorso nel merito, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2021;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina alla Segreteria la cancellazione del presente ricorso dal ruolo della pubblica udienza del 26 marzo 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Rosa Perna

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.